

Legge regionale 01 ottobre 2002 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni successivi.